



**Oggetto: Questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento del Consiglio comunale, relativa alla proposta di delibera avente titolo "Espressione della volontà di recedere dall'Unione Terre di Pianura con decorrenza 1 Gennaio 2021"**

- Visto l'avviso di convocazione della odierna seduta del Consiglio comunale;
- Vista la proposta di delibera indicata al punto 5 avente titolo "Espressione della volontà di recedere dall'Unione Terre di Pianura con decorrenza 1 Gennaio 2021";
- Visto l'articolo 60 del regolamento del Consiglio comunale

Il gruppo Budrio Più presenta questione pregiudiziale relativa alla proposta di delibera in oggetto, proponendone il ritiro dall'odierno ordine del giorno per i motivi che qui esponiamo.

Le modalità di recesso dall'Unione sono regolate dall'art. 5 comma 2 dello Statuto dell'Unione Terre di Pianura, che recita:

"Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare da adottare entro il 30 giugno con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso diviene operativo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui lo stesso viene deliberato".

Non essendo previste nello Statuto altre modalità di recesso dall'Unione, ne discende che nessun Comune possa recedere dalla stessa con decorrenza 1 Gennaio 2021 laddove il recesso non sia stato deliberato entro il 30 Giugno 2020.

Si ritiene quindi erronea l'interpretazione data nella parte premessiva della delibera al combinato disposto degli articoli:

- art. 19 comma 4 e art. 24 comma 6 della Legge 21/2012;
- art. 5 commi 2 e 6 e art. 7 commi 4 e 5 dello Statuto di Terre di Pianura

in quanto gli stessi fanno riferimento a situazioni nelle quali, in caso di comune accordo, i Comuni possono concordare revoche anticipate del conferimento di servizi o di funzioni, mentre non si riferiscono in alcun modo alla possibilità di recedere dall'Unione.

Pertanto, qualsivoglia "unanime accordo" tra i Comuni non può fornire efficacia ad un recesso avvenuto al di fuori del dettato statutario, in quanto ogni Comune, una volta determinata in piena autonomia la propria appartenenza all'Unione ed approvato il relativo Statuto ne resta vincolato per tutto quanto riguarda la gestione del rapporto con l'Unione stessa. Appare quindi illegittimo il ricorso all'esercizio di un recesso con decorrenza 1 Gennaio 2021, in quanto deliberato oltre il termine del 30 Giugno mentre ad ogni Comune è dato recedere dall'Unione unicamente nei tempi, nei modi e nelle forme previste dallo Statuto.

Tutto questo considerato, poniamo su questa proposta di delibera questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 60 del Regolamento del Consiglio comunale, proponendo che l'ordine del giorno non venga posto in discussione.

Chiediamo inoltre che copia della presente questione pregiudiziale venga trasmessa al Collegio dei Revisori e al Presidente dell'Unione Terre di Pianura.

Chiediamo infine, laddove la questione pregiudiziale non venga approvata e quindi nel caso in cui discussione e votazione di questo ordine del giorno abbiano luogo, che copia del presente documento sia allegata alla delibera di Consiglio.

**Gruppo Budrio Più**